



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Distretto Socio-Sanitario 37

**Schema di Convenzione per la Co-progettazione
ai sensi dell'art.55 del d.lgs. 117/2017 e della legge 241/1990**

TRA

Il Comune di Termini Imerese capofila del Distretto Socio-sanitario 37 con sede in Termini Imerese, piazza Duomo 1 (P.I. 00211100821,), rappresentata nel presente atto dal dott. Vincenzo Schillaci (c.f. SCHVCN74L09L112D), domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di Termini Imerese), il quale interviene ed agisce esclusivamente in qualità di Responsabile dell' Ufficio di Piano del dss 37 "Ente pubblico Partner"

E

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero anche solo "Ente Partner privato"

* * *

Premesso che

- con Determina n. Generale 2471 del 18/11/2022_a seguito di avviso pubblico è stato costituito l'albo distrettuale degli enti del terzo settore accreditati per la gestione dei progetti/servizi socio-sanitari del distretto sociosanitario 37 - 2022-2025;
- nel già nel citato avviso si riportava che in riferimento ai citati Codice del Terzo Settore e Linee Guida dell'Anac, è intendimento del Distretto, per le prossime azioni, poter ricorrere unitamente alle varie forme di affidamento previste dal codice degli appalti e di accreditamento (voucher), anche alla co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento in cui la componente del rapporto fiduciario, unitamente ai requisiti di cui al d.lgs 50/2016, costituisce parte fondante e basilare
- con Determina n.. del sono stati del piano di attuazione locale (pal) per la programmazione delle risorse quota servizi del fondo povertà (annualità 2021 ai sensi dell'art.55 del d.lgs. 117/2017 e della legge 241/1990
- con Avviso pubblicato sul proprio sito nonché nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 15/11/2023, il Distretto SS 37, ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per la collaborazione con Enti del Terzo Settore iscritti all'Albo Distrettuale al fine di attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione, per la programmazione delle risorse quota servizi del fondo povertà (annualità 2021 ai sensi dell'art. 55 del D. LGS. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Considerato che:

Con nota prot.n. del ... si è provveduto alla convocazione degli Enti accreditati all'albo distrettuale per l'avvio della coprogettazione

Con determian n. la si è provveduto all'approvazione della coprogettaizone relativa all'azione....

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti e richiamati:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- Il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- il vigente Statuto Comunale
- l'O.R.E.E.L.L. della Regione Sicilia.
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- Vista **la L. 328/2000**;

Tutto ciò premesso

**SI CONVIENE QUANTO
SEGUE**

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

- Oggetto della convenzione, sottoscritta fra gli Enti di parte pubblica e di parte privata "PARTNER", è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Coprogettazione "...".
- A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
- I partner, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
- In ragione di quanto precede, i partner assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

- La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla conclusione delle azioni progettuali e comunque sempre legata alla gestione del PAL 2021
- Potranno essere ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Ente Pubblico e degli ETS.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

- Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i partner mettono a disposizione le risorse strutturali (locali), strumentali (attrezzature e mezzi) e umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), nonché finanziarie come da coprogettazione.
- I partner di parte privata concordano e stabiliscono che per la gestione delle attività progettuali, le seguenti risorse umane, strumentali e strutturali e conseguente loro quantificazione per successiva loro rendicontazione e liquidazione sono così suddivise:
 -
 -
 -
 -
- A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Distretto, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.
- Il personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
- I partner individuano inoltre quale Responsabile-Coordiatore di progetto il/la dott./ssa che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondomodali e termini ritenuti efficaci.
- Con la sottoscrizione della presente Convenzione i partner si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
- Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
- Il partner privato è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Distretto SS37 con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
- Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 4 – (Assicurazioni)

- Il partner privato provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, nonché degli utenti fruitori.
- Il partner privato è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Distretto SS37 è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
- [eventuale] A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «.....» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del ... rilasciata da..... per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Distretto è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 5 – (Divieto di cessione)

- È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Distretto SS37. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta o se successivi, finalizzati ad apportare migliorie progettuali, ma comunque preventivamente condivisi con la parte pubblica, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
- Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli enti partner assumono l'impegno, di comunicare al Distretto SS37 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 6 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

- Il Distretto SS37 assicura il monitoraggio sulle attività svolte degli enti partner, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni condivise che dovessero ritenersi utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senzache ciò comporti ulteriori oneri aggiuntivi.
- A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
- A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, i partner dovranno presentare entro e non oltre 30 giorni una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 7 Modalità Di Pagamento E Corrispettivo

Il costo del Servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile. Non è pertanto ammessa alcuna revisione del prezzo contrattuale.

La S.A. riconosce alla D.A. il pagamento delle ore di servizio svolte dagli operatori rendicontato secondo le specifiche tecniche di cui al presente Capitolato.

La D.A. è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

La D.A. entro 10 giorni dalla fine del mese di riferimento e prima di trasmettere la fattura mensile, invierà alla S.A., la rendicontazione sul servizio svolto al fine di permettere la verifica della regolarità tecnica e di procedere alla successiva fatturazione. Nello specifico la D.A. deve inviare anticipatamente il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni e delle ore giornaliere rese da ciascun operatore.

In concomitanza con l'invio della fattura relativa alle ore di prestazioni svolte dagli operatori dovranno essere inviati i timesheet per ciascun operatore, secondo i Modelli Ministeriali.

Solo successivamente alla verifica di regolarità tecnica la D.A. potrà inviare idonea e completa fattura elettronica.

Le fatture emesse, oltre a tutti i dati obbligatori per la loro validità, dovranno riportare la specifica dicitura:

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 co.8 – e s.m.i., l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati alla D.A. da parte della S.A. tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

La presente convenzione normando il rapporto di collaborazione ha un importo complessivo di € di cui € quale compartecipazione di parte privata

I predetti importi saranno riconosciuti per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione e verrà corrisposto a seguito di presentazione di rendiconto mensile unitamente alla relazione delle attività svolte e delle risorse impegnate, attestazione da parte del partner privato di regolare esecuzione; terminato tale percorso potrà essere emessa la fattura.

I partner privati con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano utilizzeranno i seguenti Conti correnti dedicati:

CC intestato a, avente le seguenti coordinate:

CC intestato a, avente le seguenti coordinate:

CC intestato a, avente le seguenti coordinate:

CC intestato a, avente le seguenti coordinate:

Art. 8 – (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi della vigente disciplina di settore, i partner assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Distretto SS37 ed ai comuni facenti capo ad esso.

Art. 9 – (Inadempienze e penali)

- Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Distretto SS37 si riserva la facoltà di irrogare una penale:
 - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i partner privati possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione
 - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato Al Distretto SS37, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- La penale potrà essere trattenuta, secondo i seguenti criteri:
 - per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che gli ETS si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € ..,00 a max € .../00

per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

- Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Distretto SS37 nell'Avviso pubblicato, mentre per gli ETS nella domanda di partecipazione.

Art. 10 – (Risoluzione)

- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dei partner il Distretto SS37 liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
- Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner; ☒ messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - quando gli ETS si rendano colpevoli di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
 - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo; ☒ la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
- Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Distretto SS3, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 11 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice degli Appalti, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 12 – (Controversie)

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Termini Imerese.

Art. 13 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dei partner privati

Art. 14 – (Allegati)

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se

non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “..” ...

FIRME

Per Distretto SS37
Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dr. Vincenzo Schillaci

Per il

«..... »

Il/la Legale Rappresentante dott./ssa

.....